



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **994** del 15/07/2024 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: OSF/DEL/2024/00009

**OGGETTO:** Xylella fastidiosa. Istituzione del regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli. Approvazione criteri e metodologia di stima degli indennizzi. Istituzione capitoli di entrata e di spesa e variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'anno 2024 addì 15 del mese di Luglio, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

<b>Sono presenti:</b>  <b>Presidente</b> Michele Emiliano <b>V.Presidente</b> Raffaele Piemontese <b>Assessore</b> Debora Ciliento <b>Assessore</b> Alessandro Delli Noci <b>Assessore</b> Sebastiano G. Leo <b>Assessore</b> Gianfranco Lopane <b>Assessore</b> Viviana Matrangola <b>Assessore</b> Donato Pentassuglia <b>Assessore</b> Giovanni F. Stea <b>Assessore</b> Serena Triggiani	<b>Nessuno assente.</b>
---	-------------------------

Assiste alla seduta: Avv. Cristiana Corbo



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED  
AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: OSF/DEL/2024/00009

**OGGETTO:** *Xylella fastidiosa*. Istituzione del regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli. Approvazione criteri e metodologia di stima degli indennizzi. Istituzione capitoli di entrata e di spesa e variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario Ragone Gianvito e dalla E.Q. "Bilancio, personale e controllo di gestione", confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue.

#### Visti

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 relativo all'applicazione degli articoli 107e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- gli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C 485/01) adottati dalla Commissione Europea;
- il Regolamento UE 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Regolamento (UE) 690/2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno e alla competitività delle imprese;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 712 del 3 maggio 2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 788 dell'11 giugno 2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- la legge Regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2023 del 29/10/2013 che stabilisce specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa*, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio e l'abbattimento delle piante risultate infette;
- la deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 21 aprile 2020 n. 548 di "Approvazione del Piano per l'annualità 2020: I) Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* sub specie pauca ST53 II) Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sub specie pauca ST53";
- la determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 18 del 14/03/2024 con la quale viene aggiornata l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201;
- la determinazione del dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 29 dell'8/04/2024 con la quale viene istituita l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex ST26* ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201;

- la determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 45 del 24/04/2024 con la quale viene aggiornata l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie fastidiosa ST1 ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1866 del 27 dicembre 2022 che ha approvato il piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia - biennio 2023-2024, integrato dalla D.G.R. n. 570 del 26 aprile 2023;
- la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 570 del 26 aprile 2023 - Integrazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" approvato con DGR n. 1866 del 12/12/2022 e approvazione schemi di convenzione con ARIF e con il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2164 del 22 dicembre 2021, "Istituzione del regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in seguito ad ingiunzione di abbattimento";

#### **Visti altresì**

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";
- la legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2024";
- la legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 38 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024 'Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione';
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 3 luglio 2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

#### **Premesso che**

- L'Osservatorio fitosanitario, nel corso dell'attività di sorveglianza su *Xylella fastidiosa*, ha rilevato la presenza delle sottospecie *pauca*, *fastidiosa* e *multiplex* in nuove aree del territorio regionale;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) prevede, tra l'altro, l'applicazione di misure di eradicazione/contenimento, il blocco della movimentazione di piante specificate per questo organismo nocivo nelle aree delimitate e, quindi, della loro commercializzazione verso le aree indenni;
- il valore delle piante specificate per *Xylella fastidiosa* prodotte dai vivaisti nelle aree delimitate subisce, pertanto, una significativa decurtazione;

### **Preso atto che**

il Regolamento (UE) 2022/2472 all'art. 26 prevede specifici aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali;

### **Ritenuto**

- di dovere istituire un regime di aiuto, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472, in favore degli operatori professionali di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, per il danno causato da *Xylella fastidiosa* per le piante ricadenti nelle aree delimitate;
- di dovere definire le responsabilità dell'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia e dell'Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali (ARIF) nella gestione delle attività derivanti dal regime di aiuti di cui si tratta in applicazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i.;
- di dovere assicurare la necessaria copertura finanziaria;

### **Visti**

- i documenti che definiscono gli interventi finanziabili, le procedure di accesso, l'entità e i criteri di calcolo e di erogazione del contributo, così come riportato negli allegati A) e B) del presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente, per le imprese vivaistiche per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa* e per i proprietari e conduttori a qualunque titolo per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette da *Xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree delimitate;
- la nota prot. n. 0319236/2024 della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Verifiche di regolarità contabile - Gestione Bilancio vincolato con cui si comunica che con provvisorio d'entrata n. 6495/2024 il Tesoriere Regionale ha richiesto l'emissione della reversale d'incasso relativa all'accreditamento di € 1.649.304,00 proveniente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste causale 'Progetto EMPH2020MASAF GA SANT - Anticipo misure em. 2020 *Xylella*';

### **Ritenuto pertanto**

- di dovere approvare i richiamati documenti di cui agli allegati A) e B) del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dover stabilire che la gestione di tale regime di aiuti sia così definita:
  - la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi agli operatori professionali registrati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa*, in osservanza e nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, sono a cura dell'Osservatorio fitosanitario, anche con riferimento agli obblighi previsti di registrazione e di monitoraggio degli aiuti, concessi ed erogati, nei relativi Registri di competenza (SIAN, SEZ. AIUTI DI STATO);
  - la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo, per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in osservanza e nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, sono a cura dell'Agenzia Regionale ARIF, anche con riferimento agli obblighi previsti di registrazione e di monitoraggio degli aiuti, concessi ed erogati, nei relativi Registri di competenza (SIAN, SEZ. AIUTI DI STATO);

- di dovere istituire appositi capitoli di entrata e di spesa funzionali ad allocare le risorse finanziarie trasferite da destinare agli Operatori Professionali per complessivi euro 1.649.304,00;
- di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2024 e al bilancio pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento.

<b>Valutazione di impatto di genere prima valutazione</b>
<p>La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.</p> <p>L’impatto di genere stimato è:</p> <p> <input type="checkbox"/> diretto  <input type="checkbox"/> indiretto  <input checked="" type="checkbox"/> neutro  <input type="checkbox"/> non rilevato </p>

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in parte entrata e in parte spesa e la variazione al Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, come di seguito indicato:

#### **BILANCIO VINCOLATO**

**CRA: 14: Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale**

**06: Sezione Osservatorio Fitosanitario**

#### **ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI**

##### **PARTE ENTRATA**

Entrata non ricorrente - Codice UE 2 – Altre entrate

Capitolo di Entrata	Declaratoria del capitolo	Titolo Tipologia	Piano dei Conti finanziario
C.N.I. (1) E_____	Xylella fastidiosa. Regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche. Regolamento (UE) 2022/2472.	2.101	E.2.01.01.01.000

## PARTE SPESA

Spesa non ricorrente - Codice UE 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE

Capitolo di Spesa	Declaratoria del capitolo	Missione Programma Titolo	Piano dei Conti finanziario
C.N.I. (2) U _____	Xylella fastidiosa. Regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche. Regolamento (UE) 2022/2472.	16.1.1	U.1.04.03.99.000

## VARIAZIONE DI BILANCIO

### PARTE ENTRATA

Entrata non ricorrente - Codice UE 2 – Altre entrate

Capitolo di Entrata	Declaratoria del capitolo	Titolo Tipologia	Piano dei Conti finanziario	Variazione E.F. 2024 competenza - cassa
C.N.I. (1) E _____	Xylella fastidiosa. Regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche. Regolamento (UE) 2022/2472.	2.101	E.2.01.01.01.000	+ 1.649.304,00

Titolo giuridico che supporta il credito: AMENDMENT No 1 Grant Agreement: SANTE/EM/PH/2022/IT  
Debitore: Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste

L'importo di € 1.649.304,00 è stato trasferito sul conto di tesoreria con provvisorio di entrata n. 6495/2024 da imputare al nuovo capitolo di entrata.

### PARTE SPESA

Spesa non ricorrente - Codice UE 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE

Capitolo di Spesa	Declaratoria del capitolo	Missione Programma Titolo	Piano dei Conti finanziario	Variazione E.F. 2024 competenza - cassa
C.N.I. (2) U _____	Xylella fastidiosa. Regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche. Regolamento (UE) 2022/2472.	16.1.1	U.1.04.03.99.000	+ 1.649.304,00

La spesa di cui al presente provvedimento è pari a:

- € 500.000,00 per l'anno 2024 e € 500.000,00 per l'anno 2025 per gli indennizzi rivolti ai proprietari/conduttori destinatari di prescrizione di abbattimento e trova copertura finanziaria nello stanziamento del Bilancio pluriennale 2024-2026 sul capitolo U0111042 "Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*" già impegnato in favore di Arif ai nn. 3024001903 e 3025000738;
- € 1.649.304,00, per gli indennizzi rivolti agli operatori professionali trasferiti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stanziati in bilancio con il presente provvedimento;

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario adotterà i conseguenti provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettere a) e f) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

- di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di istituire un regime di aiuto ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472 in favore degli operatori professionali di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, rispettivamente per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa* e per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette di *Xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree delimitate;
- di approvare i documenti che definiscono gli interventi finanziabili, le procedure di accesso, l'entità e i criteri di calcolo e di erogazione del contributo, così come riportato negli allegati A) e B) del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente, per le imprese vivaistiche per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa* e per i proprietari e conduttori a qualunque titolo per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette da *Xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree delimitate;
- di stabilire che la gestione di tale regime di aiuti sia così definita:
  - la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi agli operatori professionali registrati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa*, in osservanza e nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, sono a cura dell'Osservatorio fitosanitario, anche con riferimento agli obblighi previsti di registrazione e di monitoraggio degli aiuti, concessi ed erogati, nei relativi Registri di competenza (SIAN, SEZ. AIUTI DI STATO);
  - la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo, per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in osservanza e nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, sono a cura dell'Agenzia Regionale ARIF, anche con riferimento agli obblighi previsti di registrazione e di monitoraggio degli aiuti, concessi ed erogati, nei relativi Registri di competenza (SIAN, SEZ. AIUTI DI STATO);
- di istituire appositi capitoli di entrata e di spesa funzionali ad allocare le risorse finanziarie trasferite da destinare agli Operatori Professionali per complessivi euro 1.649.304,00;
- di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2024 e al bilancio pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento.
- di dare atto che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- di approvare l'Allegato E/1, di cui all'art. 10, comma 4 del D.lgs. 118/2011, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario adotterà i conseguenti provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).




I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario  
(Gianvito Ragone)

 Gianvito Ragone  
08.07.2024  
12:03:37  
GMT+02:00

---

La E.Q. "Bilancio, personale e controllo di gestione"  
(Eliana Conz)

 Eliana Conz  
08.07.2024 11:12:08  
GMT+01:00

---

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario  
(Salvatore Infantino)

 SALVATORE  
INFANTINO  
09.07.2024  
10:47:17  
GMT+00:00

---

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo  
Rurale ed Ambientale  
(Gianluca Nardone)

 GIANLUCA  
NARDONE  
08.07  
.2024  
12:28:39  
UTC

---

L'ASSESSORE all'Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale  
(Donato Pentassuglia)

 Donato Pentassuglia  
09.07.2024 10:20:02  
GMT+01:00

---

#### LA GIUNTA

Firmato digitalmente da  
**NICOLA PALADINO**  
C = IT

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabili E.Q. e confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di istituire un regime di aiuto ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472 in favore degli operatori professionali di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, rispettivamente per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa* e per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette di *Xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree delimitate;
- di approvare i documenti che definiscono gli interventi finanziabili, le procedure di accesso, l'entità e i criteri di calcolo e di erogazione del contributo, così come riportato negli allegati A) e B) del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente, per le imprese vivaistiche per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa* e per i proprietari e conduttori a qualunque titolo per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette da *Xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree delimitate;
- di stabilire che la gestione di tale regime di aiuti sia così definita:

- la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi agli operatori professionali registrati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa*, in osservanza e nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, sono a cura dell'Osservatorio fitosanitario, anche con riferimento agli obblighi previsti di registrazione e di monitoraggio degli aiuti, concessi ed erogati, nei relativi Registri di competenza (SIAN, SEZ. AIUTI DI STATO);
  - la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo, per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in osservanza e nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, sono a cura dell'Agenzia Regionale ARIF, anche con riferimento agli obblighi previsti di registrazione e di monitoraggio degli aiuti, concessi ed erogati, nei relativi Registri di competenza (SIAN, SEZ. AIUTI DI STATO);
- di istituire appositi capitoli di entrata e di spesa funzionali ad allocare le risorse finanziarie trasferite da destinare agli Operatori Professionali per complessivi euro 1.649.304,00;
  - di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2024 e al bilancio pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento.
  - di dare atto che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
  - di approvare l'Allegato E/1, di cui all'art. 10, comma 4 del D.lgs. 118/2011, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
  - di dare atto che il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario adotterà i conseguenti provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
  - di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



## Allegato A

Sostegno alle imprese vivaistiche: Interventi finanziabili,  
procedure di accesso, entità e criteri di erogazione del  
contributo

---

## Sommario

---

<a href="#"><u>Articolo 1 - Finalità</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 2 - Soggetti beneficiari</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 3 - Interventi finanziabili</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 4 – Entità e metodologia di stima del contributo</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 5 – Procedure di attuazione</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 6 – Cumulabilità e limiti degli aiuti</u></a> .....	4
<a href="#"><u>Articolo 7 – Esenzione</u></a> .....	4
<a href="#"><u>Articolo 8 – Pubblicazione e informazione</u></a> .....	4

## Articolo 1 - Finalità

---

1. Al fine di favorire l'introduzione di adeguate misure di prevenzione volte a ridurre le conseguenze legate al diffondersi di *Xylella fastidiosa* possono essere concessi contributi alle imprese vivaistiche situate nelle aree delimitate per indennizzare la distruzione delle piante.
2. L'aiuto è erogato in conformità con l'art. 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

## Articolo 2 - Soggetti beneficiari

---

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al precedente articolo le imprese vivaistiche iscritte al Registro degli Operatori Professionali (RUOP) con sede legale e/o operativa nelle aree delimitate per *Xylella fastidiosa* in Puglia.
2. Le imprese in difficoltà possono accedere agli aiuti ai sensi dell'art. 1 comma 5 lettera c) del Regolamento (UE) 2022/2472.
3. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente provvedimento, conformemente alla normativa europea, le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

## Articolo 3 - Interventi finanziabili

---

1. L'aiuto indennizza la distruzione delle piante specificate per *Xylella fastidiosa* derivante dalla istituzione o dall'ampliamento delle aree delimitate in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201;
2. L'aiuto finanzia, in conformità con l'art. 26 del Regolamento (UE) 2022/2472, le imprese vivaistiche per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa* nelle aree delimitate;
3. L'aiuto è concesso solo se la distruzione è effettuata sotto la vigilanza di un ispettore fitosanitario dell'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia che redige apposito verbale.
4. L'aiuto riguarda esclusivamente le produzioni vegetali avviate alla coltivazione precedentemente l'ampliamento delle aree delimitate, definite con specifici provvedimenti dirigenziali della Sezione Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia in conformità con l'art. 26 del Regolamento UE 2472/2022.
5. L'aiuto può essere concesso entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati da *Xylella fastidiosa* e può essere erogato entro quattro anni dalla medesima data.

## Articolo 4 – Entità e metodologia di stima del contributo

---

1. L'aiuto per singolo beneficiario non potrà eccedere il valore di 600.000,00 euro per poter riconoscere l'indennizzo alla più ampia platea di beneficiari;
2. L'indennizzo da corrispondere alle imprese vivaistiche iscritte al Registro degli Operatori Professionali (RUOP) è determinato sulla base degli standard value determinati da ISMEA secondo le modalità definite nell'allegato 1 al presente provvedimento.

## Articolo 5 – Procedure di attuazione

---

1. Le procedure di accesso ai contributi e le modalità di trasferimento delle risorse economiche ai beneficiari sono stabiliti con provvedimento della Sezione Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia.
2. Le domande di aiuto sono presentate "a sportello" alla Sezione Osservatorio fitosanitario cui è affidata anche la relativa istruttoria da intendersi in ordine cronologico e fino all'esaurimento

delle risorse economiche disponibili. Le domande di sostegno sono istruite a sportello fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili.

#### **Articolo 6 – Cumulabilità e limiti degli aiuti**

---

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti pubblici regionali, nazionali ed europei, in relazione agli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto ammissibile, calcolato sulla base dello standard value, pari al 100% secondo l'articolo 26 del Regolamento (UE) 2472/2022, entro il limite massimo di € 600.000,00, come indicato nel precedente articolo 4;
2. dagli aiuti sono detratti eventuali premi assicurativi percepiti.

#### **Articolo 7 – Esenzione**

---

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del Regolamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

#### **Articolo 8 – Pubblicazione e informazione**

---

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2472/2022 sintesi delle informazioni del presente regime di aiuto sono trasmesse alla Commissione Europea mediante il sistema di notifica elettronico almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso;
2. il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione Europea;
3. la Regione Puglia garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 2472/2022.

**Relazione calcolo indennizzo ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli per la prevenzione, controllo ed eradicazione di *Xylella fastidiosa***





Gli "standard value" sono stabiliti in base ad analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche, approvate con D.M. n. 236537 del 05/05/2023 "Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione".

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha approvato un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali per l'annualità 2023, pubblicato in G.U. n. 206 del 04/09/2023, che comprende nella fattispecie "denominazione di prodotti" attinenti l'oggetto di indennizzo.

Gli standard Value alla base del calcolo sono espressi in €/ha o €/mq come riportati nella tabella seguente:

Codice prodotto	Denominazione prodotto	Standard Value
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	257 €/mq
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	98 €/mq
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO – ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	114 €/mq
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO – ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	114 €/mq
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	114 €/mq
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	100 €/mq
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	127 €/mq
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	103 €/mq
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	130 €/mq
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	89 €/mq
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	108 €/mq
D57	NESTI DI VITI	4.500 €/ha
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	41.500 €/ha
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	179.667 €/ha
M57	VITI BARBATELLE SELVATICHE	86.667 €/ha

Gli importi espressi in €/mq sono l'unità di misura di calcolo dell'indennizzo. La dimensione dei vasi è considerata direttamente proporzionale all'età delle piante oggetto di distruzione e di successivo indennizzo. Laddove, in presenza di indennizzi di piante già distrutte con verbali ufficiali emessi da ispettori fitosanitari dell'Osservatorio fitosanitario, viene riportato il numero e dimensione del vaso, il calcolo prevede il rapporto massimo dei vasi (di pari diametro) contenuti nel metro quadro, pertanto il calcolo di indennizzo sarà il seguente:



**\*SV (€/m²) = Indennizzo (€)**





## Allegato B

Sostegno ai proprietari o conduttori di terreni agricoli: Interventi finanziabili, procedure di accesso, entità e criteri di erogazione del contributo

---

## Sommario

---

<a href="#"><u>Articolo 1 - Finalità</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 2 - Soggetti beneficiari</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 3 - Interventi finanziabili</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 4 – Entità e metodologia di stima del contributo</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 5 – Procedure di attuazione</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 6 – Cumulabilità e limiti degli aiuti</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Articolo 7 – Esenzione</u></a> .....	4
<a href="#"><u>Articolo 8 – Pubblicazione e informazione</u></a> .....	4

## Articolo 1 - Finalità

---

1. Al fine di favorire l'introduzione di adeguate misure di prevenzione volte a ridurre le conseguenze legate al diffondersi di *Xylella fastidiosa* possono essere concessi indennizzi ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli situati nelle aree delimitate;
2. l'aiuto è erogato in conformità con l'art. 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

## Articolo 2 - Soggetti beneficiari

---

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al precedente articolo i proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli con sede legale e/o operativa nelle aree delimitate per *Xylella fastidiosa* in Puglia.
2. Le imprese in difficoltà possono accedere agli aiuti ai sensi dell'art. 1 comma 5 lettera c) del Regolamento (UE) 2022/2472.
3. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente provvedimento, conformemente alla normativa comunitaria, le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

## Articolo 3 - Interventi finanziabili

---

1. L'aiuto finanzia, in conformità con l'art. 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 i costi connessi con le misure di eradicazione e controllo dell'organismo nocivo e i danni causati dall'organismo nocivo.
2. L'aiuto può essere concesso entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati da *Xylella fastidiosa* e può essere erogato entro quattro anni dalla medesima data.

## Articolo 4 – Entità e metodologia di stima del contributo

---

1. L'aiuto per singolo beneficiario non potrà eccedere il valore di 600.000,00 euro per poter riconoscere l'indennizzo alla più ampia platea di beneficiari;
2. l'indennizzo da corrispondere ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli è determinato sulla base della metodologia di stima descritta nell'allegato 1.

## Articolo 5 – Procedure di attuazione

---

1. Gli interventi connessi alla gestione della presente misura sono a cura dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) della Regione Puglia, istituita con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3, poi integrata con la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19;
2. gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi nelle aree delimitate ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 1201/2020 della Commissione del 14 agosto 2020;
3. gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata, ai sensi dell'art. 26 par 6 del Reg. (UE) 2022/2472.

## Articolo 6 – Cumulabilità e limiti degli aiuti

---

1. Gli aiuti di cui alla presente misura possono essere cumulati con altri aiuti pubblici regionali, nazionali ed unionali, in relazione anche agli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità massima di aiuto ammissibile, secondo l'articolo

- 26 del Regolamento (UE) 2472/2022, pari al 100% (UE) e, comunque, entro il tetto massimo di € 600.000,00 come specificato all'art. 4 del presente documento;
2. dagli aiuti sono detratti eventuali premi assicurativi percepiti.

### **Articolo 7 – Esenzione**

---

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del Regolamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

### **Articolo 8 – Pubblicazione e informazione**

---

1. Ai sensi dell'articolo 9. del Regolamento (UE) n. 2472/2022 sintesi delle informazioni del presente regime di aiuto sono trasmesse alla Commissione Europea mediante il sistema di notifica elettronico almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione Europea.
3. La Regione Puglia garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 2472/2022.

**Aiuti destinati a indennizzare i costi dell'applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia nonché per ovviare ai danni causati dal medesimo organismo nocivo**

## 1. VITE

La metodologia descritta è stata redatta dal CREA (prot. 55973 del 20/06/2024).

### 1.1 Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo

Ai fini della stima del danno subito dagli imprenditori agricoli pugliesi a seguito della estirpazione dei vigneti di uva da tavola, di uva da vino comune e di uva da vino di qualità, la dottrina estimativa ha individuato – da oltre 2.000 anni e con formalizzazione nell'800 con la scuola estimativa basata sul metodo razionale - il principio secondo il quale “un bene vale quanto rende”. Tale principio ha applicazione concreta attraverso l'accumulazione al momento della stima dei mancati redditi (differenze fra il valore delle produzioni e quello delle spese) relativa al periodo necessario per il ripristino della situazione ex ante alle misure prescritte per la prevenzione e l'eradicazione della fitopatia. La stima è funzionale a compensare il danno subito, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'uso di tale criterio, pur se in modo indiretto, appare opportuno sia perché consente di definire l'aiuto da corrispondere ai proprietari di vigneti sia perché permette di mediare le diverse tipologie di impianti e relativi processi produttivi (con variabili molto eterogenee) presenti in Puglia. Esso consente pertanto di prendere in considerazione e di mediare le numerose differenze agronomiche e colturali che caratterizzano la viticoltura pugliese.

Preme altresì evidenziare che il metodo proposto pone alla base alcuni principi necessari alla determinazione dell'indennità cioè il principio di equità (per non sovra o sotto compensare), dell'ordinarietà (per riferirsi alle scelte imprenditoriali attualmente più frequenti) e, infine, dell'ufficialità dei dati di base utilizzati (Fonte RICA media triennio 2020-2022).

Il danno irreversibile subito dalle piante colpite dalla fitopatia è stimato, come detto, secondo la procedura dei mancati redditi (Rn):

$$Rn = Plv - Sp$$

dove la Plv è la produzione lorda vendibile e Sp sono le spese sostenute dall'imprenditore ordinario.

Queste tipologie di informazioni rilevate ed elaborate dalla Rete di Informazione Contabile Agricola che, in Puglia, dispone nel triennio considerato di un significativo numero di osservazioni per vigneti di uva da tavola (oltre 140), per vigneti di uva da vino comune (oltre 350), per vigneti di uva da vino di qualità (oltre 300).

Si tratta di un campione rappresentativo, soprattutto in termini di qualità del dato, attraverso il quale è possibile determinare il Reddito Netto annuo.

Il reddito netto sintetizza numerose variabili, endogene ed esogene ai processi produttivi, che influiscono direttamente sulla determinazione dell'indennità, dall'eterogeneità delle tipologie produttive, alle dimensioni delle aziende, alla variabilità delle produzioni annuali.

Per tale stima la RICA, prende infatti in considerazioni i seguenti fattori: densità di impianto,

produttività, prezzo di vendita del prodotto, costi di impianto e spese specifiche (es costi colturali per concimazione, difesa, irrigazione, noli passivi etc).

La procedura si completa attraverso l'operazione finanziaria di attualizzazione dei redditi che il viticoltore non percepirà. A tale proposito è evidente che la complessità procedurale vorrebbe che si determinassero numerosi redditi netti - distinti per età e tipologie di impianto, cultivar, ecc.. Per evidenti esigenze di esemplificazione si è ritenuto opportuno utilizzare un reddito costante e basato su fonti di dati ufficiali, come appunto rilevato attraverso a RICA.

L'entità del danno complessivo si ottiene quindi attualizzando il flusso dei mancati redditi annui del periodo necessario al ripristino della produttività ex ante della coltura in applicazione della seguente formula di matematica finanziaria.

$$I = a \cdot (q^n - 1) / r q^n$$

Dove **a** corrisponde al reddito netto annuale; **n** corrisponde al numero di anni necessari per il ripristino delle condizioni ex ante, **r** è il saggio di capitalizzazione.

Anche in questo caso il calcolo del danno è avvenuto prendendo in considerazione dati che riassumessero in via equitativa le numerose variabilità esistenti.

Nella tabella seguente, per ognuna delle tipologie di vigneto in parola, la stima dell'indennizzo da corrispondere per il danno subito dagli imprenditori agricoli a seguito della estirpazione di piante di vite in applicazione delle misure di eradicazione.

Coltura	Fonte dati	Annualità dati	a (€/ha/anno) (1)	n (numero)	r (%)	(q <sup>n</sup> -1)/rq <sup>n</sup> (2)	Indennizzo (€/ha) 5=(1)*(2)
Vite tavola	RICA	Media 2020-22	10.386	6	2	5,60143	<b>58.174</b>
Vite vino comune	RICA	Media 2020-22	3.411	10	2	8,98259	<b>30.638</b>
Vite vino qualità	RICA	Media 2020-22	3.821	10	2	8,98259	<b>34.319</b>

### 1.2 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e alla luce delle numerose variabili potenzialmente agenti, si è addivenuto alla individuazione di un indennizzo da riconoscersi per l'estirpazione dei vigneti nella misura di **3.000 €/ha**.

## 2. OLIVO

La metodologia riguardante la stima dell'indennizzo del danno causato dall'estirpazione della pianta è stata approvata con D.G.R. 2164 del 22/12/2021. La metodologia inerente la stima dell'indennizzo dei costi di estirpazione è stata redatta dal CREA (prot. 55973 del 20/06/2024).

### 2.1 Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo

Coltura	Indennizzo per danno (€/pianta) di cui alla D.G.R. 2164 del 2021
Olivo maggiore di 200 piante/ha	<b>98,00</b>
Olivo tra 101 e 200 piante/ha	<b>121,00</b>
Olivo minore o uguale 100 piante/ha	<b>146,00</b>

### 2.2 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e di una stima degli esiti quantitativi dei processi inflattivi sui costi energetici e sui costi di manutenzione dei macchinari normalmente in uso per i lavori di estirpazione degli alberi di olivo, si è addivenuto alla individuazione di un incremento dei costi di estirpazione degli alberi di olivo nella misura del 45% rispetto a quanto definito nella D.G.R. 2164 del 22.12.2021. Ne conseguono i valori riportati nel prospetto seguente.

COLTURA	DENSITA' DI IMPIANTO	INDENNIZZO A PIANTA PER COSTI DI ESTIRPAZIONE		
		D.G.R. 2164 del 21.12.2021 (a)	Incremento % (b)	Indennizzo rideterminato (c=a*(100+b)/100)
OLIVO	maggiore di 200 piante/ha	90	45	<b>130,5</b>
	tra 101 e 200 piante/ha	100	45	<b>145</b>
	minore o uguale 100 piante/ha	115	45	<b>166,75</b>

### 3. CILIEGIO

La metodologia riguardante la stima dell'indennizzo del danno causato dall'estirpazione della pianta è stata approvata con D.G.R. 2164 del 22/12/2021. La metodologia inerente la stima dell'indennizzo dei costi di estirpazione è stata redatta dal CREA (prot. 55973 del 20/06/2024).

#### 3.1 Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo

L'indennità massima da corrispondere per un ettaro di ciliegeto da estirpare è pari a **€ 22.438,00** (ventiduemilaquattrocentotrentotto/00). Nel caso in cui il danno interessi singole piante, è necessario considerare i diversi sistemi di coltivazione, cioè i sestri di impianto (distanza tra le file e sulla fila) che caratterizzano la cerasicoltura pugliese.

L'indennità di espianto è determinata, quindi, mediante la seguente equazione:

$$\text{Euro/Pianta} = (22.438\text{€}/\text{Ha} : \text{numero piante}/\text{Ha}) * \text{numero di piante eradicate.}$$

#### 3.2 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e di una stima degli esiti quantitativi dei processi inflattivi sui costi energetici e sui costi di manutenzione dei macchinari normalmente in uso per i lavori di estirpazione degli alberi di ciliegio, si è addivenuto alla individuazione di un incremento dei costi di estirpazione degli alberi di ciliegio nella misura del 45% rispetto a quanto definito nella D.G.R. 2164 del 22.12.2021. Ne conseguono i valori riportati nel prospetto seguente.

COLTURA	INDENNIZZO A PIANTA PER COSTI DI ESTIRPAZIONE		
	D.G.R. 2164 del 21.12.2021 (a)	Incremento % (b)	Indennizzo rideterminato (c=a*(100+b)/100)
CILIEGIO	55	45	<b>79,75</b>

#### 4. MANDORLO

La metodologia riguardante la stima dell'indennizzo del danno causato dall'estirpazione della pianta è stata approvata con D.G.R. 2164 del 22/12/2021. La metodologia inerente la stima dell'indennizzo dei costi di estirpazione è stata redatta dal CREA (prot. 55973 del 20/06/2024).

##### 4.1 Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo

L'indennità massima da corrispondere per un ettaro di mandorleto da estirpare è pari a € 10.323,00 (diecimilatrecentoventitre/00). Nel caso in cui il danno interessi singole piante, è necessario considerare il sistema di coltivazione, cioè il sesto di impianto (distanza tra le file e sulla fila) che caratterizza la mandoricoltura pugliese.

L'indennità di espianto sarà determinata, quindi, mediante la seguente operazione:

$$\text{Euro/Pianta} = (10.323,00 \text{ €/Ha} : \text{numero piante/Ha}) * \text{numero di piante eradiccate.}$$

##### 4.2 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e di una stima degli esiti quantitativi dei processi inflattivi sui costi energetici e sui costi di manutenzione dei macchinari normalmente in uso per i lavori di estirpazione degli alberi di mandorlo, si è addivenuto alla individuazione di un incremento dei costi di estirpazione degli alberi di mandorlo nella misura del 45% rispetto a quanto definito nella D.G.R. 2164 del 22.12.2021. Ne conseguono i valori riportati nel prospetto seguente.

COLTURA	INDENNIZZO A PIANTA PER COSTI DI ESTIRPAZIONE		
	D.G.R. 2164 del 21.12.2021 (a)	Incremento % (b)	Indennizzo rideterminato (c=a*(100+b)/100)
MANDORLO	48	45	69,6



### RIEPILOGO

Sulla base delle modalità e criteri indicati, si riporta un quadro riassuntivo degli indennizzi concedibili per l'applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia nonché per ovviare ai danni causati dal medesimo organismo nocivo.

#### VITE

Coltura	Indennizzo per danno (€/ha)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/ha)
Vite tavola	58.174	3.000
Vite vino comune	30.638	3.000
Vite vino qualità	34.319	3.000

#### OLIVO


Coltura	Indennizzo per danno (€/pianta)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/ha)
Olivo maggiore di 200 piante/ha	98,00	130,5
Olivo tra 101 e 200 piante/ha	121,00	145
Olivo minore o uguale 100 piante/ha	146,00	166,75

#### CILIEGIO

Coltura	Indennizzo per danno (€/ha)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/ha)
Ciliegio	22.438,00	79,75

#### MANDORLO

Coltura	Indennizzo per danno (€/ha)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/ha)
Mandorlo	10.323,00	69,6



**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data: .... / ..... / ..... n. protocollo .....

Rif. delibera del .... Organo ... del ... .. n. ....

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>						
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>						
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>						
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.649.304,00 1.649.304,00	

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
OSF	DEL	2024	9	04.07.2024

XYLELLA FASTIDIOSA. ISTITUZIONE DEL REGIME DI AIUTO PER SOSTENERE LE IMPRESE VIVAISTICHE, PROPRIETARI E CONDUTTORI DI TERRENI AGRICOLI. APPROVAZIONE CRITERI E METODOLOGIA DI STIMA DEGLI INDENNIZZI. ISTITUZIONE CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E PLURIENNALE 2024-2026 AI SENSI DELL#ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**

PO - PAOLINO GUARINI  
 **Paolino Guarini**

Firmato digitalmente da

DR. N°  **NICOLA PALADINO**  
C = IT

